



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

P.zza San Marco, 5 42022 BORETTO C.F. 00439040353 P.IVA 00439040353

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEL

CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON ATTI CONSILIARI:

- N. 16 DEL 03/05/1994 E
- N. 39 DEL 23/06/1994

MODIFICATO CON ATTO

C.C. N. 29 DEL 15/04/2010



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

C.A.P. 42022

PARAGRAFO 1 - CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1 - SEDUTE

Il Consiglio Comunale si riunisce ai sensi delle Leggi vigenti e in applicazione dello Statuto Comunale.

Le sedute del Consiglio Comunale si tengono di norma nella apposita Sala della Residenza Municipale; la Giunta può comunque determinare con apposita deliberazione un diverso luogo di riunione purchè nel territorio comunale.

Art. 2 - CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti da notificarsi a domicilio dal messo comunale.

L'avviso con l'elenco degli argomenti da trattare deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Nei casi di urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima.

Altrettanto resta stabilito per gli oggetti da trattare, in aggiunta a quelli già scritti all'ordine del giorno.

Nel caso la seduta di prima convocazione venga dichiarata deserta per mancanza di numero legale, l'avviso della seconda convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 3 giorni prima dell'adunanza.

Art. 3 - NUMERO LEGALE

Il Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione non può deliberare se non interviene la metà dei Consiglieri in carica; alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno 4 Consiglieri, salvo i casi nei quali la legge o il presente regolamento richiedano una presenza qualificata.

Nel caso siano introdotte proposte non comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

Nel numero legale non devono computarsi i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi, il coniuge e i loro parenti e affini fino al quarto grado, abbiano interesse a norma di legge.

I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

C.A.P. 42022

Art. 4 - SEDUTA DESERTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE

La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei Consiglieri. Decorsa almeno un'ora da quella indicata nell'avviso senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione. Della seduta dichiarata deserta è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

Art. 5 - ISCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Sindaco, se lo reputa necessario, sentita la conferenza dei capi gruppo, stabilisce le materie da trattare nella seduta del Consiglio, iscrivendo all'ordine del giorno, nell'ordine di rispettiva presentazione le proposte del Sindaco stesso, della Giunta, delle Commissioni Consiliari, della Conferenza dei Capi Gruppo e dei singoli Consiglieri.

PARAGRAFO 2 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 6 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco salvo i casi previsti dalla legge.

In caso di assenza o di impedimento del Sindaco ne fa le veci il vice Sindaco, il quale a sua volta potrà essere sostituito dall'Assessore più anziano.

La seduta nella quale si procede alla elezione del sindaco è presieduta dal Consigliere anziano.

Art. 7 - POTERI DI POLIZIA DEL PRESIDENTE

Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservazione delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta facendone processo verbale da trasmettere al Prefetto.

Art. 8 - CONTEGGIO IN AULA

Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico debbono restare in silenzio e mantenere un contegno corretto.

Qualora ciò non avvenga il Presidente può ordinare lo sgombero della sala.

Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre a Segretario, agli impiegati, ed al personale addetto al servizio potrà, a seconda



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

C.A.P. 42022

delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza delle persone richieste dal Consiglio.

Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dalla sala chiunque sia causa di disordine ed anche ordinare l'arresto, ponendolo in tal caso immediatamente a disposizione dell'autorità di P.S..

Se un Consigliere turba l'ordine e pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama.

Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli interdice la parola sull'argomento della discussione. Nella ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta.

Art. 9 - SEDUTE PUBBLICHE O PRIVATE

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

La seduta deve essere privata qualora si trattino questioni concernenti delle persone.

La nomina del Sindaco, della Giunta, dei Membri di pubbliche amministrazioni, dei Revisori dei conti o di altre commissioni si fanno in seduta pubblica. Si deliberano in seduta pubblica anche i ruoli organici del personale.

Art. 10 - APERTURA DELLA SEDUTA

La seduta si apre con l'appello dei Consiglieri per accertare l'esistenza del numero legale.

Il Presidente durante la seduta non è più obbligato a verificare se il Consiglio sia o no in numero legale a meno che ciò non sia chiesto agli scrutatori o da un Consigliere.

La verifica non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.

Dopo l'appello nominale il Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatori per le votazioni tanto pubbliche che segrete.

Art 11 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti nell'ordine di iscrizione. In particolare dà facoltà di parlare sui singoli argomenti, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, e annuncia il risultato delle votazioni.

L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su proposta del Presidente o di un Consigliere.

In caso di opposizione la proposta di modifica, sentiti i motivi, è messa immediatamente in votazione.

La trattazione di un argomento può essere sospesa o rinviata su proposta del Presidente o di un Consigliere, per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione in successiva seduta.

In caso di opposizione, la proposta è messa in votazione.



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

C.A.P. 42022

Art. 12 - DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE

I Consiglieri parlano dal proprio banco rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di singoli Consiglieri.

I Consiglieri che intendono parlare su di un oggetto debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande.

Gli interventi nella discussione sono di norma contenuti nel tempo di 10 minuti. In occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza, il Presidente, sentiti i Capigruppo, può stabilire che tale limite venga elevato.

Nessun Consigliere può parlare più di due volte sullo stesso argomento, salva autorizzazione del Consiglio a maggioranza dei presenti.

A nessuno è permesso di interrompere chi parla salvo un richiamo al regolamento da parte del Presidente.

Il discorso deve riguardare unicamente le materie in esame.

Se il Presidente ha richiamato due volte il Consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, può interdirlgli la parola in quella discussione.

In tal caso il Consigliere può appellarsi al Consiglio che procede ad immediata decisione senza discussione.

Art. 13 - FATTO PERSONALE

Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve comunicare al Presidente in che cosa consiste.

Il Presidente, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto personale accorda la parola. In caso di diniego, se il Consigliere insiste, il Presidente è tenuto a comunicare tale richiesta al Consiglio che decide seduta stante senza discussione. E' fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta.

Art. 14 - INTERVENTO PER RICHIAMO AL REGOLAMENTO

Ogni Consigliere può fare in qualsiasi momento interventi per un richiamo al regolamento. Il Presidente concederà la parola soltanto ad un oratore per opporsi all'assunto espresso dal richiamante.

Quindi l'argomento oggetto del richiamo dovrà essere messo in votazione.

Art. 15 - DEPOSITO DEGLI ATTI

Le proposte possono essere sottoposte a deliberazione se depositate almeno tre giorni prima presso la segreteria con tutti i documenti necessari per poter essere esaminate.

Nei casi di urgenza vale il termine di 24 ore.



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

C.A.P. 42022

Art. 16 - COMUNICAZIONI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'O.D.G.

Il Consiglio nelle proprie sedute non può deliberare nè mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che si tratti di atti urgenti non aventi contenuto amministrativo e sempre che la conferenza dei Capigruppo abbia espresso parere favorevole.

Qualunque Consigliere può richiedere la parola per fare comunicazioni o interventi su argomenti non all'o.d.g. che non abbiano contenuto amministrativo.

Se il Presidente nega la parola ed il Consigliere insiste nella sua richiesta, su di essa decide il Consiglio seduta stante, senza discussione.

Art. 17 - DISCUSSIONE SULLE PROPOSTE

Quando si debba trattare una proposta, il Presidente dà o fa dare lettura della relazione della Giunta o del Consigliere proponente, dopo di che sono ammessi a parlare gli altri Consiglieri nell'ordine di iscrizione.

La relazione della Giunta e del Consigliere può essere data per letta.

Se è presentata una proposta pregiudiziale o sospensiva, è data la parola ad un oratore contrario alla proposta, e poi si procede alla votazione.

Prima che si inizi la discussione di una proposta o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno concernenti la proposta.

Tali ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione, secondo l'ordine della loro presentazione.

Gli ordini del giorno e gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e deposti sul banco del Presidente il quale ne dà lettura. Il proponente può rinunciare alla sua proposta o al suo emendamento in qualsiasi momento prima della votazione.

Art. 18 - VOTAZIONE DELLE PROPOSTE

Quando nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione e quindi la parola può essere concessa solo per dichiarazioni di voto il cui tempo è di norma contenuto in dieci minuti. Successivamente si procederà al voto.

In caso di proposta composta di diversi articoli o capitoli o voci, il Consiglio, su proposta anche di un solo Consigliere ha diritto in ogni momento di proporre emendamenti. In tal caso la votazione sugli emendamenti comincia da quelli soppressivi, seguono i modificativi, poi gli aggiuntivi. Gli emendamenti a un emendamento sono votati prima dello stesso.

Qualora si sia proceduto alla votazione dei punti, la proposta viene successivamente sottoposta a votazione nella sua globalità.

Durante la votazione nessuno può prendere la parola.

I Consiglieri non prenderanno parte a votazioni in cui abbiano interesse a norma di legge.



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

C.A.P. 42022

Art. 19 - MODALITA' DELLA VOTAZIONE

I Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata di mano o a scrutinio segreto.

La deliberazione è valida se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi di maggioranze qualificate previste dalla legge.

Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Non si può procedere in ogni caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

La votazione per appello nominale è concessa tutte le volte che la richiedano almeno tre Consiglieri.

Per questa votazione il Presidente indica il significato del "si" e del "no", il Segretario fa l'appello e gli Scrutatori annotano i voti.

Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se un Consigliere lo richiede, immediatamente dopo la proclamazione del risultato e comunque prima che si passi all'altro oggetto.

Le votazioni a scrutinio segreto si fanno con schede.

Lo spoglio delle schede è fatto da tre Scrutatori.

Terminate le votazioni, il Presidente proclama l'esito.

Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità delle votazioni, su di essa delibera il Consiglio seduta stante.

Il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione ed ad un altro Consigliere per opporvisi.

Art. 20 - DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Le deliberazioni, salvo diversa disposizione di legge, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, nei casi di urgenza, col voto di metà più uno dei componenti il Consiglio.

Paragrafo 3 - INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, RACCOMANDAZIONI

Art. 21 - PRESENTAZIONE

I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la vita della popolazione.

Art. 22 - INTERROGAZIONE

Consiste nella domanda scritta se un determinato fatto sia vero, e se alcuna informazione sia pervenuta in merito al Sindaco o alla Giunta, o se la Giunta o il Sindaco abbiano preso o stiano per prendere risoluzioni su oggetti determinati.

Ad essa viene data risposta scritta entro 30 giorni.



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

C.A.P. 42022

Art. 23 - INTERPELLANZA

Consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti della loro condotta.
L'interpellanza deve essere trasmessa al Sindaco perchè ne dia lettura al Consiglio.
Le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta consiliare secondo l'ordine di presentazione, di norma immediatamente dopo le comunicazioni del Sindaco.
Qualora l'interpellante non si trovi presente nella seduta in cui si deve dare risposta alla sua interpellanza, questa verrà esaminata nella seduta successiva.
L'interpellante prima della risposta del Sindaco e dell'Assessore competente, può svolgere la sua interpellanza; il tempo sarà contenuto in dieci minuti.
La risposta del Sindaco o dell'Assessore competente potrà dar luogo a replica dell'interpellante per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per esporre le ragioni; il tempo sarà contenuto in cinque minuti.
Qualora le interpellanze siano firmate da più Consiglieri, il diritto di svolgere o replicare spetta soltanto al primo firmatario o in caso di sua assenza, a chi abbia sottoscritto dopo di lui.
La risposta alle interpellanze seguirà il turno di presentazione ed avverrà di norma in inizio di seduta. L'ordine di trattazione deve essere annunciato insieme all'avviso di convocazione.
L'interpellante ha diritto di richiedere la trasformazione in mozione che verrà in tal caso iscritta all'o.d.g. delle sedute successive.

Art. 24 - MOZIONE

E' una proposta concreta tendente a provocare un giudizio sulla condotta o azione del Sindaco o della Giunta o di un singolo Assessore oppure a fissare criteri da seguire nella trattazione di un determinato affare, oppure a far pronunciare il Consiglio circa importanti fatti politici o amministrativi.
La mozione deve essere presentata per iscritto e firmata da Consiglieri o da un intero Gruppo Consiliare anche di un solo componente.
Le mozioni vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, seguendo l'ordine di presentazione.
Sulle mozioni può intervenire un rappresentante per ogni Gruppo Consiliare oltre al primo firmatario, o in caso di sua assenza, il firmatario successivo.
La mozione comporta in ogni caso l'adozione di un voto deliberativo.

Art. 25 - ARGOMENTI IDENTICI O ANALOGHI

E' facoltà del Presidente, sentiti i firmatari, far svolgere contemporaneamente interpellanze o mozioni su argomenti identici o analoghi.
Le mozioni hanno diritto di precedenza sulle interpellanze.



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

C.A.P. 42022

Art. 26 - RACCOMANDAZIONE

La raccomandazione è un invito che uno o più Consiglieri possono fare alla Giunta al fine di ottenere maggiore sollecitudine nel disimpegnare talune pratiche, o affinché non siano adottati taluni provvedimenti.

La raccomandazione è fatta verbalmente, seduta stante, oppure con lettera diretta al Sindaco.

Paragrafo 4 - PROCESSI VERBALI

-art. 27- STESURA VERBALE E CONTENUTO

- Di ogni seduta consiliare viene redatto apposito verbale di seduta, a cura del Segretario Comunale; il verbale deve indicare l'orario di inizio dei lavori dell'organo consiliare, i presenti e gli assenti all'appello iniziale, nonché l'eventuale variazione degli stessi nel corso di seduta, l'esito della votazione di ogni singolo punto dell'odg. con indicazione dei Consiglieri che si siano astenuti. Esso altresì deve riportare i punti principali della discussione, in modo sintetico.

-art.28- DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE

- Per le deliberazioni concernenti persone, deve risultare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto. Se le deliberazioni concernono questioni riguardanti persone, dal verbale deve anche risultare che si è deliberato in seduta segreta.

-art.29- INDICAZIONI A VERBALE

- Ogni Consigliere ha diritto, in corso di seduta, di chiedere al Segretario Comunale che nel verbale si faccia menzione dei motivi del Suo voto, nonché che venga riportato esattamente, dettandolo al momento, un breve intervento proprio o di altri Consiglieri.

-art.30- APPROVAZIONE DEL VERBALE

- Il verbale di seduta viene trasmesso in copia conforme all'originale ai singoli Consiglieri, al loro domicilio, assegnando loro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento per visionarlo. Trascorso tale termine, ove non pervengano, per iscritto, motivate richieste di rettifica e/o integrazione, in base alle quali esso verrà modificato a cura del Segretario Comunale e poi ritrasmesso con le stesse modalità, si intende approvato.

art. 31- PUBBLICAZIONE DEL VERBALE.

- Il verbale di seduta, una volta avvenuto quanto indicato al precedente articolo, viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni, perfezionandosi in tal modo il suo iter.”;



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

C.A.P. 42022

Paragrafo 5 - GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 32 - COSTITUZIONE GRUPPI CONSILIARI

Formano di norma un gruppo consiliare i Consiglieri eletti nella medesima lista.

I singoli gruppi, entro 15 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale devono comunicare al Segretario il nome del proprio Capogruppo; in mancanza sarà considerato tale il Consigliere del Gruppo più anziano per Statuto.

Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello della lista nella quale è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Segretario; nel caso che intenda confluire in altro Gruppo, deve allegare la dichiarazione di accettazione da parte di tale Gruppo.

La costituzione di un gruppo consiliare non comporta necessariamente l'adesione di più di un Consigliere.

Art. 33 - FACOLTA' DEI GRUPPI CONSILIARI

Il Sindaco e la Giunta, nel limite delle loro competenze e compatibilmente con le norme vigenti e la funzionalità degli Uffici e Servizi Comunali, assicurano ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri il più ampio accesso agli Uffici e alla documentazione presente presso gli stessi.

I Gruppi Consiliari possono chiedere al Sindaco l'uso di una sala nella residenza municipale al fine di tenere, senza la presenza di terzi, riunioni preparatorie del Consiglio Comunale.

Art. 34 - COMMISSIONI CONSILIARI

Le Commissioni consiliari si dividono in:

- a) conferenza dei Capigruppo;
- b) commissioni previste da Leggi nazionali o regionali;
- c) commissioni previste dallo Statuto art. 12 e 13.

Le Commissioni di cui ai punti a b c hanno la stessa durata del Consiglio Comunale, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento.

I componenti dimissionari possono sempre essere sostituiti.

Le Commissioni di cui al punto b vengono elette con le norme previste dalle leggi stesse.

Qualora tali leggi non prevedano specifica normativa, decide il Consiglio Comunale di volta in volta a maggioranza assoluta, garantendo la presenza della minoranza. Lo stesso dicasi circa le norme di funzionamento.

Le Commissioni di cui al punto c vengono elette con le norme previste dai regolamenti stessi.

Qualora tali regolamenti non prevedano specifica normativa, o gli stessi non siano ancora adottati, decide il Consiglio Comunale di



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

C.A.P. 42022

volta in volta a maggioranza assoluta, garantendo la presenza della minoranza.

Lo stesso dicasi per le norme di funzionamento.

Possono inoltre essere costituite delle commissioni consiliari su problemi particolari, vengono nominate dal Consiglio Comunale che ne fissa le norme di funzionamento e la durata in carica.

Ad ogni Commissione Consiliare viene assegnato dalla Giunta in qualità di Segretario un Funzionario scelto fra i dipendenti della Amministrazione, fatte salve diverse disposizioni di legge, di regolamento o di delibera consiliare.

Art. 35 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

E' presieduta dal Sindaco e in caso di Suo impedimento, da chi ne fa le veci; ne fanno parte il Sindaco, il Vice Sindaco ed i Capi-gruppo.

E' convocata dal suo Presidente, dalla Giunta Comunale o su richiesta motivata di almeno due Capigruppo, con il compito di esprimere pareri su:

- a) formulazione del calendario dei lavori del Consiglio Comunale e dei relativi ordini del giorno;
- b) richieste di avanzare alla Giunta al fine di assicurare ai Gruppi i mezzi e gli strumenti necessari al loro funzionamento e all'espletamento del loro mandato;
- c) questioni di interesse dell'Amministrazione ad essa sottoposte dalla Giunta o dal Sindaco;
- d) materia o argomenti che ritenga di particolare interesse per la cittadinanza;
- e) argomenti il cui approfondimento venga ad essa delegato dal Consiglio Comunale;

Alle sedute delle Commissioni potranno essere invitati Funzionari comunali.

Il verbale redatto dal Segretario Comunale o da un suo sostituto, dovrà riportare le proposte espresse nella seduta della Commissione.

Paragrafo 6 - RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO IN ENTI, SOCIETA' ED ALTRI ORGANISMI

Art. 36

Il Consiglio Comunale procede una volta all'anno ad udienze conoscitive con i propri rappresentanti in Enti, comitati consorziali, società, istituti ed organi a partecipazione comunale.

Scopo dell'udienza è quello di comunicare ai rappresentanti le determinazioni del Consiglio sulle materie di reciproco interesse, nonchè quello di acquisire dai rappresentanti stessi ogni informazione in merito.